

Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca (ex D.M. 14 dicembre 2021, n. 226)
(emanato con Decreto Rettorale n. 707 del 05/05/2022 prot. n. 51329)

Art. 1
(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina i corsi di dottorato dell'Università del Piemonte Orientale nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per Ateneo, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";
 - b) per Ministero, Il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - c) per DM 226/2021, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
 - d) per ANVUR, l'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
 - e) per dottorando, gli iscritti e le iscritte ai corsi di dottorato istituiti presso l'Ateneo.

Art. 2
(Accreditamento dei corsi)

1. I corsi di dottorato di ricerca possono essere attivati dall'Ateneo, previo accreditamento ministeriale:
 - a) come unica sede;
 - b) in convenzione o in consorzio:
 - 1) con altre università, anche straniere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - 2) con enti di ricerca pubblici o privati, anche stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - 3) con istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - 4) con imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - 5) con pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
2. Le modalità di attivazione dei corsi di dottorato in forma associata di cui alla lettera b) del precedente comma sono regolate da appositi accordi che indicano, tra l'altro:
 - a) il coordinatore del corso;
 - b) la sede amministrativa del dottorato, fermo restando che in caso in cui non vi siano altre università consorziate o convenzionate l'Ateneo sarà sede amministrativa;



- c) le strutture universitarie che partecipano al dottorato per ciascun Ateneo e/o ente;
- d) il contributo finanziario fornito da ciascuna parte consorziata o convenzionata.

Art. 3 (Istituzione dei corsi)

1. I Consigli di Dipartimento dell'Ateneo presentano annualmente al Rettore, entro la data da questi indicata, la proposta di istituzione o rinnovo dei corsi di dottorato, eventualmente articolati in curricula, anche in consorzio o in convenzione, con sede amministrativa presso l'Ateneo, nel rispetto dei requisiti previsti del D.M. n. 226/2021. L'istituzione e/o il rinnovo dei corsi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Scuola di Alta Formazione, ripartisce le risorse finanziarie disponibili per le borse di studio tra i corsi di dottorato istituiti e/o rinnovati e autorizza la presentazione al Ministero delle domande di accreditamento.

Art. 4 (Attivazione dei corsi)

1. L'attivazione dei corsi di dottorato accreditati dal Ministero è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico, previo parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ove richiesto dall'ANVUR.

Art. 5 (Organi del corso di dottorato)

1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca, il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato ed è composto da almeno dodici membri appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Almeno la metà dei componenti del Collegio è costituito da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia con qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza e, per la restante parte, da ricercatori di ruolo di Università o ricercatori di enti pubblici di ricerca appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
3. Nel caso di corsi di dottorato attivati in forma associata con enti pubblici di ricerca, possono far parte del Collegio anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori di ruolo.
4. I ricercatori, per far parte del Collegio, devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
5. Possono altresì far parte del Collegio dei docenti, in misura non superiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti, esperti anche esterni all'università o agli enti pubblici di ricerca convenzionati o consorziati, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del dottorato.
6. L'accettazione della domanda di partecipazione ad un Collegio dei docenti già attivato presso l'Ateneo è deliberata a maggioranza dal Collegio stesso a decorrere dal successivo ciclo. La relativa domanda è presentata al Coordinatore del corso che la sottopone al Collegio dei docenti nella



prima seduta utile. Prima dell'inizio del ciclo per il quale è stata presentata domanda, il nuovo componente potrà partecipare alle riunioni del Collegio dei docenti senza diritto di voto.

7. Alle sedute del Collegio dei docenti partecipa anche un rappresentante dei dottorandi per la sola trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso.

8. Il Collegio dei docenti del corso:

- (a) elegge nel suo seno il Coordinatore del dottorato;
- (b) coadiuva il Coordinatore dell'organizzazione dell'attività didattica al fine di raggiungere gli obiettivi formativi che il dottorato si propone;
- (c) valuta l'attività scientifica dei dottorandi sulla base dei criteri proposti all'atto dell'istituzione del corso di dottorato e ne approva le relazioni annuali ai fini dell'ammissione all'anno successivo e al relativo rinnovo della borsa di studio e degli altri finanziamenti;
- (d) autorizza i dottorandi a svolgere la ricerca all'estero;
- (e) nomina i due valutatori esterni ai fini dell'ammissione dei dottorandi all'esame finale e propone al Rettore l'eventuale proroga del corso;
- (f) autorizza a redigere la tesi in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese;
- (g) può proporre al Rettore la motivata esclusione di un dottorando dal dottorato;
- (h) propone al Rettore i membri effettivi e supplenti per la commissione del concorso di ammissione al dottorato e i membri della commissione dell'esame finale;
- (i) delibera sulle domande di ingresso nel Collegio di nuovi membri;
- (j) definisce le modalità della selezione da indicare nel bando di concorso;
- (k) autorizza l'ammissione di specializzandi di medicina al corso di dottorato;
- l) nomina, prima dell'inizio del corso, per ciascun dottorando, un supervisore di provenienza accademica e almeno un co-supervisore anche di provenienza non accademica, anche esterni al Collegio. Il supervisore deve essere in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio. Il supervisore oppure almeno un co-supervisore deve appartenere all'Ateneo.

9. Il Coordinatore è un professore dell'Ateneo, di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, di seconda fascia a tempo pieno. In tal caso, il coordinatore deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. In caso di dottorati in consorzio o in convenzione, il Coordinatore è scelto sulla base delle norme previste dal relativo accordo istitutivo.

10. Il Coordinatore dura in carica per un periodo pari alla durata del ciclo di dottorato e decade dalla carica in caso di trasferimento presso altra Università.

11. Il Coordinatore:

- a) presiede il Collegio dei docenti del corso;
- b) cura, insieme al Collegio dei docenti, l'organizzazione della didattica del dottorato e propone l'assegnazione dei supervisori e co-supervisori;
- c) collabora con le autorità accademiche in vista dello svolgimento del concorso d'ammissione e dell'esame finale;
- d) convoca almeno una volta all'anno il Collegio dei docenti;
- e) è membro di diritto della Scuola di Alta Formazione per dottorato di ricerca di cui all'art. 6;
- f) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Collegio dei docenti sottoponendoli alla ratifica del Collegio nella prima seduta utile;
- g) sottopone al Collegio dei docenti le domande di ingresso di nuovi membri.



Art. 6 (Scuola di dottorato)

1. Presso l'Ateneo, a norma dell'art. 34 dello Statuto, è istituita la Scuola unica di dottorato denominata "Scuola di Alta Formazione" (SAF) quale organo di coordinamento dei corsi di e gestione delle attività comuni dei dottorati attivati.

2 La SAF ha lo scopo di promuovere l'eccellenza degli studi di dottorato di ricerca, articolando il corso di dottorato di ricerca come grado avanzato della formazione universitaria, definendone in modo adeguato e trasparente gli obiettivi, le modalità di funzionamento, i criteri che ne assicurano la qualità scientifica e la spendibilità professionale.

3. La SAF si propone come punto di riferimento per le attività interdisciplinari dell'Ateneo nell'ambito della formazione avanzata. Essa costituisce un punto di incontro per gli studiosi delle diverse discipline e promuove seminari, conferenze e altre attività di natura interdisciplinare ed extra-curriculare rispetto ai programmi dei corsi di dottorato di ricerca. Essa si propone, inoltre, di favorire le interazioni e gli scambi con altre università italiane e straniere intrattenendo ed agevolando i rapporti tra l'Ateneo e le realtà esterne quando essi riguardino le attività dei dottorandi.

4 Sono organi costitutivi della SAF ai fini della sua istituzione e del suo funzionamento il Direttore ed il Consiglio della Scuola.

5. Il Direttore è nominato dal Rettore, su indicazione del Consiglio della Scuola, tra i docenti dell'Ateneo. Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Direttore è responsabile della Scuola, ne indirizza le attività, la rappresenta, presiede il Consiglio della Scuola e cura l'applicazione delle decisioni del Consiglio stesso. E' facoltà del Direttore designare tra i professori facenti parte del Consiglio della Scuola un Vice Direttore che lo sostituisca nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

6. Il Consiglio della Scuola è costituito:

- a) dal Direttore che lo presiede;
- b) dal Coordinatore di ogni dottorato attivo;
- c) dal responsabile del curriculum, nel caso in cui il dottorato sia articolato su sedi diverse dell'Ateneo;
- d) da un docente dell'Ateneo partecipante ai corsi di dottorato in consorzio o convenzione con sede amministrativa presso altra università, scelto dal Consiglio di Dipartimento;
- e) da una rappresentanza dei dottorandi pari a un terzo dei dottorati attivi e comunque da almeno un rappresentante.

7. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte in ciascun anno accademico.

8. Il Consiglio può invitare a partecipare alle sedute, con voto consultivo, rappresentanti di enti di ricerca, enti territoriali, strutture produttive ed associazioni che concorrono al finanziamento delle attività della Scuola, su designazione degli enti stessi.

9. Nel rispetto delle autonomie dei singoli corsi di dottorato e dei Dipartimenti proponenti, il Consiglio ha i seguenti compiti:

- a) promuovere iniziative culturali di natura interdisciplinare ed extra-curriculare che permettano alla Scuola di realizzare gli obiettivi di cui ai commi precedenti;
- b) promuovere gli aspetti scientifici e culturali delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca tra i corsi di dottorato di ricerca afferenti alla Scuola;



- c) promuovere gli aspetti scientifici e culturali delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca con altre università, enti, Istituzioni e centri di ricerca nazionali, ivi compresi eventuali consorzi di dottorato, ed Internazionali;
 - d) promuovere i contatti con enti ed imprese per l'organizzazione di stage o tirocini e per l'individuazione di tematiche di ricerca di interesse comune;
 - e) proporre al Senato accademico eventuali modifiche al presente regolamento;
 - f) programmare l'utilizzazione delle risorse di funzionamento della Scuola, ai fini dell'organizzazione di attività didattico-scientifiche.
10. Tutti gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca istituiti ed attivati presso l'Ateneo e, quindi, afferenti alla Scuola hanno il diritto di partecipare alle attività interdisciplinari ed extra-curricolari e di essere parte attiva nel proporre ed organizzare tali iniziative.
11. Le mozioni sottoscritte da un numero minimo di dieci dottorandi devono essere messe, a cura del Direttore, all'ordine del giorno della riunione successiva del Consiglio della Scuola.

Art. 7 (Accesso ai corsi di dottorato)

1. Il bando di concorso per l'ammissione ai corsi, redatto in italiano e in inglese, è emanato dal Rettore almeno una volta all'anno ed è pubblicato per almeno 30 giorni in via telematica sul sito di Ateneo, sul sito Euraxess e su quello del Ministero nonché pubblicizzato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Nel bando sono indicati:
 - a) il numero dei posti messi a concorso per ogni singolo corso di dottorato;
 - b) il numero di borse di studio e delle altre forme di finanziamento;
 - c) le modalità di selezione;
 - d) l'ammontare delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi;
 - e) i criteri di accesso e valutazione dei titoli, le modalità e la data per il perfezionamento dell'iscrizione al corso dei vincitori.
3. La domanda di partecipazione alle selezioni può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano tali titoli, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine indicato nel bando per il perfezionamento dell'iscrizione al corso. L'accertamento dell'idoneità del titolo estero è effettuata dalla commissione giudicatrice del concorso di ammissione in sede d'esame ed è indicata nel relativo verbale. Tale idoneità ha valore ai soli fini dell'accesso al corso di dottorato di ricerca per il quale il candidato ha presentato domanda.
4. La selezione per l'ammissione avviene secondo i criteri e le modalità proposte dal Collegio dei docenti ed esplicitati dal bando di concorso. Essa consiste in una prova per titoli ed esami. La prova per esami può consistere in una prova scritta, inclusi i test riconosciuti a livello internazionale, e in una prova orale ovvero nella sola prova orale.
5. Il bando di concorso può indicare modalità differenziate di selezione:
 - a) nel caso di riserva di posti per candidati laureati in università estere ovvero per borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. In tal caso, la commissione giudicatrice forma una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per la selezione di cui al comma 6;



- b) nel caso di dottorati in collaborazione con le imprese e di dottorato industriale di cui all'art. 10 del DM 226/2021. In tali casi possono essere previste scadenze diverse per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato;
- c) nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali attivati nell'ambito di corsi di dottorato con modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti;
- d) nel caso di borse di dottorato finanziate per lo svolgimento di progetti specifici;
- e) nel caso di riserva di posti per assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- f) nel caso di curricula differenziati;
- g) nel caso di posti da attribuire per contratti di apprendistato o a specializzandi medici ai fini del percorso congiunto di cui all'art. 10.

6. I candidati saranno ammessi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca. In caso di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio effettivo dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria degli idonei.

7. Prima dell'inizio dei corsi, in caso di esaurimento della graduatoria di cui al comma precedente, i posti non assegnati sulla base di tale graduatoria potranno essere attribuiti a candidati idonei non vincitori nelle eventuali graduatorie separate.

8. La Commissione giudicatrice, proposta dal Collegio dei docenti, è nominata dal Rettore ed è costituita da almeno tre membri scelti tra professori o tra ricercatori universitari di ruolo, anche a tempo determinato, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

9. I componenti della Commissione sono individuati, oltre che secondo criteri di competenza e professionalità, anche secondo il criterio della rotazione del personale e del rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

Art. 8

(Durata dei corsi e ammissione agli anni successivi)

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale.
2. Il Collegio dei docenti del dottorato, prima dell'inizio del ciclo del corso, rende noto ai dottorandi il programma delle attività formative, didattiche e di ricerca, che gli stessi sono tenuti a svolgere annualmente.
3. Gli iscritti al corso hanno l'obbligo di presentare al Collegio dei docenti entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno.
4. Il Collegio dei docenti, entro il 15 ottobre di ogni anno, previa verifica del completamento del programma previsto da parte del dottorando, lo ammette all'anno successivo ovvero propone al Rettore l'esclusione dal corso.
5. I dottorandi, ottenuto il necessario parere favorevole al proseguimento del corso da parte del Collegio dei docenti, devono provvedere, entro il 31 ottobre dello stesso anno, a iscriversi all'anno successivo, pena l'esclusione dal dottorato, salvo comprovati motivi che ne ritardino l'iscrizione.



Art. 9 (Conseguimento del titolo)

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott. Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Il Collegio potrà prevedere la redazione della sintesi anche in lingua italiana.
3. Il dottorando presenta la tesi al Collegio dei docenti entro la data stabilita dal Coordinatore del dottorato che non potrà essere successiva a sei mesi dalla conclusione della frequenza del triennio di corso. Nel caso di sospensione o proroga del corso, il termine dei sei mesi decorre dal termine del recupero della frequenza.
4. Il Collegio dei docenti, con apposita deliberazione, su proposta motivata del supervisore, autorizza il candidato a sottoporre la tesi a due valutatori esterni all'Ateneo e al Collegio stesso. I due valutatori, dotati di esperienza di elevata qualificazione, sono proposti dal supervisore e sono nominati con la medesima deliberazione del Collegio docenti. Almeno uno dei due valutatori è docente universitario, professore o ricercatore anche a tempo determinato. Il dottorando trasmette ai due valutatori la tesi e una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, entro la data stabilita dal Collegio dei docenti.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione della tesi, i due valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi con la proposta di ammissione alla discussione pubblica ovvero il rinvio della discussione per un periodo non superiore a sei mesi. Nel caso di rinvio della discussione, il dottorando invierà nuovamente la tesi ai valutatori con le eventuali correzioni e integrazione per un nuovo parere. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica.
6. Il Coordinatore del corso trasmette, al Settore competente dell'Ateneo, il giudizio dei valutatori con l'ammissione all'esame finale per ogni singolo dottorando e comunica la data, l'ora e il luogo della discussione finale nonché i nominativi dei membri della commissione giudicatrice proposti dal Collegio di dottorato ai fini della nomina da parte del Rettore.
7. Il dottorando, prima della discussione finale, dovrà trasmettere copia della tesi al Settore competente dell'Ateneo e a ciascuno dei membri della Commissione giudicatrice.
8. La discussione pubblica si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice nominata dal Rettore.
9. La predetta Commissione è composta da almeno tre membri titolari e un membro supplente. Almeno 2/3 dei componenti non deve appartenere all'Ateneo. In ogni caso la commissione deve essere composta per almeno 2/3 da professori o ricercatori universitari, anche in quiescenza da non più di cinque anni, ovvero da ricercatori a tempo determinato.
10. La commissione è formata secondo criteri di competenza e professionalità, anche secondo il criterio della rotazione del personale e del rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
11. Nel caso di dottorati di ricerca attivati a seguito consorzi o convenzioni, anche internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste nei relativi accordi istitutivi nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente.
12. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro tre mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. La Commissione che non abbia concluso i suoi lavori entro tali termini decade e il Rettore nomina una nuova Commissione con esclusione dei componenti decaduti.



13. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico, esplicitati nel relativo verbale di esame.

14. Per comprovati motivi che non consentano il rispetto dei termini previsti dal comma 3, il Collegio dei docenti, su richiesta del dottorando, può concedere una proroga della consegna della tesi per non più di dodici mesi, senza oneri finanziari.

15. Il Collegio dei docenti, per motivate esigenze scientifiche debitamente specificate, può proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una proroga del corso, per ogni singolo dottorando, per un periodo non superiore ai dodici mesi.

16. Gli atti delle procedure di valutazione sono resi pubblici secondo le modalità previste dal Regolamento per la pubblicazione all'Albo on-line di Ateneo.

17. Il rilascio del diploma di conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Il dottorando all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, ha facoltà di chiedere che la tesi sia resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di embargo compreso tra sei e dodici mesi. In casi eccezionali, debitamente motivati, tale periodo può essere esteso fino a un massimo di tre anni.

18. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Art. 10

(Frequenza congiunta dottorato/specializzazione medica)

1. Lo specializzando medico che risulti vincitore di un concorso di dottorato di ricerca presso l'Ateneo, può frequentare congiuntamente entrambi i corsi previo nulla osta del Consiglio della Scuola di specializzazione medica e del Collegio dei docenti del dottorato.

2. A tal fine, lo specializzando medico vincitore di un posto di dottorato, dopo aver ottenuto il nulla osta dal Consiglio della scuola di specializzazione, presenta apposita domanda di ammissione al Collegio dei docenti del dottorato.

3. Il nulla osta e l'ammissione al corso di dottorato sono rilasciati sulla base della verifica della compatibilità dell'attività e dell'impegno previsti dalla Scuola di specializzazione e dal corso di dottorato.

4. Il corso di dottorato ha durata complessiva non inferiore a due anni.

5. Nel corso dell'anno o degli anni di frequenza congiunta, il dottorando/specializzando non percepisce la borsa di studio di dottorato.

Art. 11

(Doctor Europæus)

1. L'Ateneo partecipa al programma internazionale relativo al riconoscimento del cosiddetto "Dottorato europeo", con il rilascio di apposita certificazione di "Doctor Europæus", aggiuntiva al titolo di dottorato, e accogliendo dottorandi provenienti da Atenei stranieri.



2. La certificazione di “Doctor Europæus”, allegata al titolo di dottore di ricerca, può essere rilasciata, previa proposta al Rettore da parte del Collegio dei docenti, quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) il dottorando deve avere ottenuto un giudizio positivo sul lavoro di tesi da parte di almeno due professori esterni al Collegio e appartenenti a due Università di due Stati europei diversi da quello in cui la tesi verrà discussa;
- b) almeno un membro della commissione giudicatrice deve provenire da un'Università di uno Stato europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
- c) la discussione della tesi deve avvenire, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali europee, diversa da quella ufficiale del Paese in cui la tesi viene discussa;
- d) per la preparazione della tesi di dottorato, il dottorando deve aver svolto un periodo di ricerca di almeno sei mesi in un altro Paese europeo.

Art. 12

(Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi)

1. L'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione ed è graduato sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.P.C.M. 09.4.2001 recante in rubrica “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della Legge 2.12.1991, n. 390”.
2. Sono esonerati dal pagamento dei contributi coloro che, ammessi al dottorato, a prescindere dal conferimento di borse di studio, dichiarino e comprovino di essere portatori di handicap con grado di invalidità pari o superiore al 66%.
3. Il Consiglio di amministrazione può stabilire ulteriori forme e modalità di esenzione dal pagamento dei contributi che verranno indicati nel bando.

Art. 13

(Borse di studio e altre forme di finanziamento)

1. Le borse di studio, i contratti di apprendistato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e gli assegni di ricerca hanno durata annuale e sono rinnovati previa verifica del completamento del programma delle attività formative da parte del dottorando.
2. Le borse di studio sono conferite dall'Ateneo su fondi dal proprio bilancio, su fondi ripartiti dal decreto del Ministero di cui all'art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e a seguito di convenzione con soggetti esterni all'Ateneo da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando. In questo ultimo caso il finanziamento può comprendere anche gli oneri per il pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.
3. L'importo delle borse di studio non è inferiore a quello determinato ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca 18 giugno 2008 e successive modificazioni e integrazioni ed è aumentato per l'eventuale attività di ricerca all'estero, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi, per un importo pari al 50% della borsa stessa. Il periodo all'estero può essere esteso fino a diciotto mesi in caso di dottorati in co-tutela di tesi con altri atenei stranieri ovvero attivati in consorzio o convenzione.
4. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 12.



5. In caso di rinuncia al corso da parte di un vincitore di borsa di studio o di rinuncia a questa prima dell'effettiva erogazione della stessa all'interessato, la borsa di studio è attribuita al dottorando iscritto che ne sia privo, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
6. Il pagamento della borsa di studio avverrà con cadenza mensile posticipata.
7. La borsa di studio non è cumulabile con assegni di ricerca o con altre borse di studio, salvo quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e ricerca dei dottorandi.

Art. 14

(Ripartizione delle risorse finanziarie di Ateneo)

1. Nell'assegnazione delle borse di studio finanziate dall'Ateneo sono privilegiati:
 - a) i corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo;
 - b) i corsi di dottorato che vengono considerati ai fini della determinazione degli indicatori di performance di Ateneo da parte del Ministero e dell'ANVUR;
 - c) i corsi di dottorato in consorzio e/o in convenzione che risultano generatori di scambi paritetici con altre Università.
2. A ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti a bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.
3. Nel caso in cui il dottorando usufruisca di borsa erogata da ente esterno nell'ambito di convenzione con il Dipartimento, il budget è a carico dell'ente finanziatore.

Art. 15

(Eventuali contributi finanziari ai dottorandi non titolari di borsa di studio)

1. L'Ateneo, ivi compresi i Dipartimenti, e i soggetti pubblici e privati possono destinare propri fondi anche su base annuale quale contributo finanziario a un dottorando non titolare di borsa di studio o di altra forma di finanziamento.
2. L'importo di tale assistenza finanziaria non può essere superiore al 50% della borsa di studio e deve essere indicato nel bando di concorso.

Art. 16

(Diritti e doveri dei dottorandi)

1. Il dottorando ha diritto di partecipare a tutte le attività previste negli obiettivi formativi e nel programma di studio; ha l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere continuamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate dall'Ateneo a tali fini, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti. La frequenza presso sedi esterne all'Ateneo deve essere debitamente autorizzata dal Collegio dei docenti.
2. L'impegno del dottorando nell'attività formativa è esclusivo e a tempo pieno. Eventuali attività esterne al corso sono autorizzate dal Collegio dei docenti quando non pregiudicano il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche o di ricerca, del dottorato. Se il dottorando usufruisce della borsa di studio, l'autorizzazione ad attività retribuite esterne è limitata a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Al fine di poter svolgere attività esterna al corso, il dottorando dovrà presentare apposita domanda



di autorizzazione al Collegio docenti, tramite il Coordinatore, nella quale è indicato: il tipo di attività esterna, la compatibilità in termini di tempo giornaliero o orario con la frequenza al dottorato e, nel caso di dottorato con borsa, dovrà essere indicato altresì quali siano le specifiche competenze da acquisire in relazione all'ambito formativo del corso di dottorato. Non è considerata attività esterna ai fini del presente articolo, l'attività svolta nell'Ateneo a qualsiasi titolo, con o senza remunerazione, al di fuori dei casi specificatamente previsti dal presente regolamento.

3. I dottorandi, previo nulla osta del Collegio dei docenti e quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale nonché, entro il limite di 40 ore all'anno, attività di didattica sussidiaria o integrativa. Tali attività possono essere retribuite esclusivamente con gli assegni di cui al D.L. 105/2003 convertito in legge 270/2003 e vengono disposte dal Dipartimento previa acquisizione del nulla osta del Collegio dei docenti del dottorato e nei limiti da esso stabiliti. La collaborazione didattica non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

4. Al pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca si applica la legge 13.08.1984, n. 476 e ss. mm.

5. A domanda, il periodo di congedo obbligatorio per maternità può essere prorogato per ulteriori sei mesi dal Collegio dei docenti.

6. Il Collegio dei docenti può deliberare la sospensione dal corso del dottorando per gravi motivi personali. In tali casi non è erogata la borsa di studio. Tali periodi facoltativi di sospensione e il periodo di proroga di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 9 non potranno superare complessivamente diciotto mesi.

7. Il dottorando è sospeso dal corso in caso di grave e documentata malattia (oltre i 30 giorni), infortunio, per il periodo di congedo obbligatorio di maternità previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e ss. mm., per adempiere agli obblighi di leva, servizio militare o civile anche all'estero. In questi casi non può essere erogata la borsa di studio per l'intera durata della sospensione.

8. La sospensione è disposta con apposito provvedimento.

9. In ogni caso il periodo complessivamente sospeso dovrà essere recuperato prima dell'esame finale.

10. Il Collegio dei docenti, con decisione motivata, può proporre al Rettore l'esclusione dal corso di dottorato per gravi inadempienze in relazione alla frequenza ai corsi o al compimento delle attività formative di cui al comma 2 dell'art. 8 ovvero a seguito di esito negativo della verifica sul completamento delle suddette attività.

11. Il Coordinatore può chiedere al Settore competente dell'Ateneo di sospendere la borsa di studio in via cautelare in attesa della deliberazione del Collegio dei docenti sull'eventuale proposta di esclusione dal corso.

12. L'esclusione dal corso è disposta con decreto del Rettore e comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio.

13. Il dottorando non può essere iscritto contemporaneamente ad altri corsi di dottorato o master, in Italia o all'estero. Il dottorando non può essere contemporaneamente titolare di un contratto da Ricercatore presso l'Ateneo, anche a tempo determinato.

14. Il dottorando è tenuto a conformare la propria attività e la propria condotta ai principi etici e deontologici previsti dal vigente "Codice etico e di comportamento della comunità universitaria".



Art. 17
(Assicurazione e obblighi di sicurezza)

1. A beneficio dei dottorandi è stipulata idonea polizza assicurativa a copertura degli infortuni e delle malattie professionali e per la responsabilità civile per danni involontariamente arrecati a terzi e danneggiamenti a cose ascrivibili all'attività del dottorando, purché debitamente autorizzata.
2. In caso di attività comportanti la presumibile esposizione a rischi specifici, il Coordinatore del corso di dottorato è tenuto a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Art. 18
(Riservatezza e proprietà dei risultati)

1. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui il dottorando entri in possesso durante la frequenza del corso devono essere considerati strettamente riservati.
2. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando sono regolati in conformità alla normativa vigente e al Regolamento in materia di brevetti di Ateneo.

Art. 19
(Trattamento dei dati personali)

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per adempiere agli obblighi di legge e in conformità al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e al D. Lgs 30/06/2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs n. 101 del 2018.

Art. 20
(Norma Finale)

1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa comunque riferimento alla normativa vigente, in particolare al DM 226/2021 e alle Linee Guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca. Si fa inoltre riferimento alle Linee Guida per le attività formative all'interno dei corsi di Dottorato di Ricerca elaborate dal Presidio di Qualità di Ateneo.
2. L'Ateneo adotta un sistema di assicurazione della qualità di progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli standard per l'assicurazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA).